

Relazione tecnico-finanziaria relativa al CCDI siglato ai sensi dell'articolo 8 del CCNL2016/2018 per la destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 67 del CCNL 21/5/2018 – Annualità 2021

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di cui all'articolo 67 del CCNL 21/5/2018, per l'anno 2020, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n.1096 dell' 11/05/2021.

Alla data attuale, tenuto conto che non si è ancora provveduto alla liquidazione degli importi correlati a performance individuale e collettiva relativi all'anno 2020, e quindi alla conseguente applicazione del residuo del fondo 2020, il fondo 2021 risulta così composto:

Descrizione	Importo
Risorse stabili comprensive art.67 c.2 lett.a), lett. b) e lett.c)	1.952.832,58
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	13.300,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	8.618,19
Riduzione per applicazione limite art.23 d.lgs 75/2017	-38.235,18
Totale risorse	1.936.515,59

Si annota che nel totale sopra indicato sono ricomprese le somme riferite all'applicazione dell'articolo 32 comma 7 del C.C.N.L. 22.1.2004 – Alte professionalità in considerazione della loro previsione e relativo utilizzo nell'anno 2017, mentre non sono ancora state inserite le somme riferite alle risorse variabili derivanti da specifiche norme di legge che verranno conteggiate a consuntivo.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti in € 2.510.242,27 da cui sono state detratte, ai sensi dell'articolo 67 del CCNL 21/5/2018, la risorsa l'Ente ha destinato nell'anno 2017 a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, per un importo di € 254.985,34. Il totale delle risorse storiche consolidate ammonta così ad € 2.255.256,93.

Per effetto dell' applicazione dell' art.16, comma 1 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Perugia sottoscritto in data 9-7-2019, le risorse destinate alle posizioni organizzative dall' anno 2020 sono state rideterminate nell' importo di € 316.000,00 con conseguente aggiornamento delle risorse in € 2.194.242,27. A tali risorse sono state applicate le riduzioni per funzioni trasferite (Mercato del Lavoro e Lago Trasimeno) e aggiunte le integrazioni derivanti dalle norme contrattuali vigenti.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati applicati i seguenti incrementi con le decorrenze previste dal contratto collettivo nazionale:

Descrizione	Importo
CCNL2016/2018 – articolo 67 comma 2 lett.b)– differenziale posizioni economiche	31.471,70
CCNL 2016/2018 – articolo 67 comma 2 lett.a)	58.739,20
CCNL 2016/2018 – articolo 67 comma 2 lett.c)	21.289,97
Totale	104.473,46

Gli incrementi di cui all'articolo 67 comma 2 lett.a) sopra indicati hanno prodotto effetti a decorrere dall'anno 2016 e per la parte di competenza dei fondi 2016 e 2017 hanno formato oggetto di nuova determinazione della consistenza delle risorse disponibili come da determinazione n.1652/2018 e da verbale del Collegio dei Revisori n.57/2018. Tali incrementi in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. In applicazione dell'articolo 67, comma 2 lettera c) del CCNL 21/5/2018, si è registrato un incremento del fondo per l'anno 2021 di € 21.289,97 relativo alla R.I.A. del personale cessato che invece rientra nei limiti del fondo.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 67 comma 3 – risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	13.300,00
Art. 68 comma 1 – ultimo periodo – residuo anni prec.	8.618,19
Totale	21.918,19

Le somme relative alle risorse derivanti da specifica disposizione normativa che costituiscono partita di giro, cioè sono inserite nel fondo ed utilizzate per l'incentivazione delle specifiche prestazioni rese dal personale dipendente coinvolto (Incentivi tecnici, compensi professionali avvocatura, art.43 della L.449/97), sono state quantificate solo per la parte riferita ai compensi avvocatura.

In proposito si annota quanto segue :

- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, all'articolo ha riformulato la disciplina degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle avvocatature degli enti pubblici prevedendo, in particolare per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, che per la Provincia di Perugia risulta pari ad € 13.301,87;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 2/2/2018 è stato approvato il "Regolamento dell'avvocatura provinciale" con il quale sono state ridefinite, tra l'altro, le modalità di corresponsione dei compensi professionali dovuti in applicazione dell'art.9 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, e della Legge 247/2012;
- con deliberazione della Corte dei Conti n.27/2011 e con parere della Ragioneria Generale dello Stato n.72010 del 4/9/2013 è stato chiarito che i compensi corrisposti agli avvocati con riferimento a sentenze favorevoli con spese spese compensate trovano di necessità copertura nelle risorse di bilancio dell'Ente e pertanto non sono sottratti ai limiti relativi al contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

Si è pertanto indicata, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.23 del dl.gs 75/2017, una somma presuntiva di € 13.300,00 a tale titolo.

Le altre incentivazioni previste da specifica disposizione normativa che costituiscono partita di giro (Incentivi tecnici articolo 113 del dl.gs 50/2016) per effetto di quanto previsto dalle recenti interpretazioni della Corte dei Conti Sezione Umbria, sono escluse dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art.23 del d.l.gs 75/2017 in considerazione del fatto che, per effetto del comma 526 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2017 n.205, tale spesa è finanziata nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Si procederà pertanto al termine dell'esercizio finanziario alla determinazione delle risorse da inserire nel fondo a tale titolo.

In considerazione del fatto che non sono concluse le procedure di liquidazione dei premi per la performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa e non, il residuo del fondo 2020 da reimputare al fondo 2021 non è stato quantificato in via definitiva mentre sono stati applicati i residui degli anni precedenti relativi a quote di premi non liquidati per 8.618,19.. Tali risorse sono comunque escluse dai vincoli normativi.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Le decurtazioni già operate nell'anno 2017 e precedenti sono state confermate e detratte dall'importo del fondo consolidato indicato nella prima parte del presente modulo.

L'art. 23 del d.lgs 75/2017 a far data dal 1/1/2017 ha abrogato l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n.208, che disponeva la decurtazione proporzionale del fondo in relazione alla diminuzione del personale in servizio.

Dal 1 luglio 2019 si è attuato il trasferimento delle funzioni svolte dalla Provincia di Perugia all'Unione Comuni del Trasimeno per effetto delle disposizioni di cui all' art. 9 della L.R. 12 del 27-12-2018 che così dispone : “ il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente Legge svolge le funzioni di cui all' articolo 3, comma 2-bis della L.R. 10/2015, come aggiunto art.8 della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale dell' Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso”;

In proposito occorre richiamate quanto di seguito indicato :

- Nota Funzione pubblica del 27/3/2015 - Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane (Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) – con la quale si chiarisce che resta fermo che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ovvero al fondo destinato alla contrattazione integrativa, deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale;
- Corte dei Conti Umbria - deliberazione n.105/2018/PAR – la quale prevede che nei casi di trasferimento personale tra Enti, all'incremento del Fondo risorse decentrate di cui all'art.67 del contratto del 21/5/2018 debba corrispondere la riduzione del Fondo dell'Ente cedente e che la stessa debba riguardare tutte le componenti, nessuna esclusa, del trattamento economico di cui era destinatario il personale trasferito in misura proporzionale all'entità di quest'ultimo;

Tenuto conto di quanto sopra espresso si è, pertanto, proceduto ad operare sul fondo 2019 una riduzione, pro quota, di € 14.137,48, occorre, pertanto, completare il taglio parzialmente operato a carico del fondo 2020 per la parte residuale , pari ad € 14.779,26, rispetto all'ammontare complessivo del trattamento economico di cui era destinatario il personale trasferito, che risulta quantificato complessivamente in € 28.916,74;

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.284.453,17
Risorse variabili	19.235,54
Totale fondo tendenziale	2.303.688,71
B) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse e variabili	2.303.688,71
Decurtazione Legge 56/2014 e nota FP 27/3/2015 personale trasferito nel processo di riordino in corso 2018	367.173,12
Totale Fondo sottoposto a certificazione	1.936.515,59

La limitazione di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non è riferita al solo "fondo", bensì al più ampio concetto di trattamento accessorio. Tra quest'ultima definizione rientrano sicuramente le retribuzioni corrisposte ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa "pagate" a bilancio, come espressamente previsto dall'articolo 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018.

In proposito si allega alla presente lo schema di confronto tra il fondo 2016 ed il fondo 2021 ai fini del rispetto dei suddetti limiti da cui emerge che per effetto dell'aumento di spesa per compensi relativi all'avvocatura provinciale riferiti a sentenze compensate, nonché per effetto dell'applicazione della RIA del personale cessato, si rende necessario procedere ad un "taglio" delle risorse 2020 pari ad € 38.235,18

Pertanto il fondo sottoposto a certificazione risulta rideterminato in € 1.936.515,59

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo

Anno 2021 :

Le risorse non regolate dal contratto sono quantificate complessivamente in € 1.110.069,17 calcolate sulla base di una stima degli oneri derivanti dal CCNL e del costo delle progressioni economiche pregresse.

Le somme sopra indicate (che comprendono anche indennità di turno, reperibilità e addizionali) calcolate in via previsionale sono suscettibili di variazioni che potrebbero dare luogo a compensazioni a carico delle somme destinate alla performance organizzativa e individuale, la quale ultima potrà essere liquidata solo a consuntivo, nel 2021, una volta operata la propedeutica necessaria valutazione delle prestazioni rese su base annuale.

L' ipotesi di contratto decentrato prevede l'attivazione di percorsi di progressione orizzontale per una quota limitata del personale dipendente le relative risorse saranno poste a carico delle risorse destinate alla contrattazione decentrata come sopra determinate.

Rispetto all'importo complessivo del fondo, inoltre, una somma di € 20.990,96 non verrà destinata per effetto del recupero rateizzato a carico del fondo 2020 delle somme pagate a seguito delle Sentenza del Tribunale Perugia – Sezione Lavoro che hanno disposto il riconoscimento al personale ex Anas della produttività p a carico del fondo per complessivi € 209.909,56.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In data 9-7-2019 è stato sottoscritto in Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigenziale della Provincia di Perugia relativo al triennio 2019-2021, all' interno del quale sono state definite anche modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata con rinvio agli appositi accordi annuali della verifica dell'utilizzo delle risorse per gli anni 2020 e 2021.

In particolare la parte quarta " Risorse decentrate" articoli da 11 a 26 disciplina dettagliatamente i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

L'articolo Art. 4 - Durata e validità – del predetto CCDI ai commi 2 e 3 prevede "Per la parte economica Cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo ai sensi dell'articolo 8 comma 1, secondo periodo, del CCNL 2016/2018. Le parti si riservano di integrare o modificare i contratti eventualmente stipulati con valenza pluriennale anche economica al fine di assicurare una costante rispondenza delle discipline alle esigenze emergenti.

3. La rinegoziazione di cui al comma 1 da luogo, su richiesta delle parti, alla sottoscrizione di specifico accordo che integra il presente CCDI.";

L'articolo Art. 11 – Destinazione e utilizzo - del medesimo CCDI prevede, tra l'altro, quanto segue : "4. Costituiscono oggetto di verifica annuale, in ogni caso, i criteri generali di distribuzione delle risorse decentrate

disponibili, anche ai fini dei premi di miglioramento della produttività e dei servizi, in relazione al sistema valutazione integrato del personale adottato dall'Ente, ai quali deve comunque essere destinata una quota fondo adeguata a sostenere le politiche di costante mantenimento e di miglioramento dei servizi. La quantificazione effettiva delle risorse di cui al presente comma avviene, in ogni caso, previa verifica annuale delle quote del fondo comunque necessarie per dare copertura a tutti gli altri istituti applicati in sede decentrata. Si è provveduto alla sottoscrizione definitiva dell' integrazione annuale al CCDI 2019/2021 in data 30/10/2020 con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2020; la precitata integrazione annuale al CCDI 2019/2021 ha previsto, con specifico riferimento all'istituto delle specifiche responsabilità ed in considerazione del fatto che gli incarichi conferiti allo stato attuale hanno termine al 31/12/2020, che per l'anno 2021 la disciplina di cui trattasi formasse oggetto di successivo accordo e che, pertanto, gli incarichi potessero essere nuovamente attribuiti solo dopo la definizione delle risorse da destinare all'istituto in sede di contrattazione decentrata.

Con la medesima integrazione annuale al CCDI 2019/2021 si è, invece, già adottata la disciplina e dis stanziamento per il 2021 di € 8.000,00 in relazione all'indennità di specifica responsabilità dei capo circolo. Pertanto, con il successivo CCDI integrativo del 24/2/2021, in considerazione della scadenza al 31/12/2020 dei precedenti incarichi di specifica responsabilità si è provveduto a determinare le somme da destinare a tale istituto per l'anno 2021 e le relative modalità di attribuzione.

In applicazione dell' art. 70 quinquies comma 1 del ccnl 216-2018, l' art. 25 del contratto decentrato ha disciplinato l' istituto " incarichi di specifica responsabilità " destinando a tale istituto, risorse annuali pari ad € 35.000,00 (che in fase applicativa pro quota hanno comportato una spesa di € 31.200,00) più € . 8.000,00 destinate al personale cat.B che svolge funzioni di " capocircolo", 1.500,00 destinate al personale categoria B-B3, assegnato al servizio gestione viabilità con funzioni di supporto alla sorveglianza ed al Capo officina, € 3.000,00 destinate a n. 3 specifiche responsabilità all'interno dell'ufficio S.I.S.topografico e geologico del servizio progettazione viaria.

Per quanto attiene alla spesa per le posizioni organizzative la stessa è stata invece regolata per l'intero triennio in considerazione del fatto che gli incarichi attribuiti nel 2019 giungono a scadenza al 31/12/2021.

In data 23/6/2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo annuale in merito all'utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata anno 2021.

Viene regolate dal contratto la destinazione di somme pari a complessivi € 796.837,27 oltre alla somma di € 316.000,00 riferita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, così suddivise :

Descrizione	Importo
Indennità condizioni di lavoro art.70 bis ccnl 21/5/2018	75.000,00
Differenziazione del premio individuale art.69 ccnl 21/5/2018	1.750,00
Indennità di servizio esterno art.56 quinquies ccnl 21/5/2018	20.000,00
Progressione economica orizzontale	81.100,00
Indennità di specifiche responsabilità – art.70 quinquies CCNL 21/5/2018	43.700,00
Remunerazione della performance individuale e org.va	575.287,27
Totale	796.837,27

Prospetto di riconciliazione :

Totale fondo 2021 da ripartire : 1.936.515,59

Risorse non regolate dal CCDI : 1.110.069,17

Risorse regolate dal CCDI : 796.837,27

Risorse a destinazione vincolata : 20.990,96+8.618,19 =29.609,15

Tutte le economie relative all' anno 2020, dopo l' applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione decentrata, nonché quelle relative all'anno 2021 non destinate e utilizzate per altri istituti, permarranno nella disponibilità del fondo con destinazione alla remunerazione della performance individuale e collettiva.

Non sono state quantificate le somme riferite agli incentivi attribuiti sulla base di specifiche norme di legge esclusi dai limiti di cui al citato art.23 del d.lgs 75/2017 (incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs 50/2016) che verranno quantificati e inseriti nel fondo dopo il termine dell'esercizio finanziario di relativa liquidazione.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a.attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità :

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili, le risorse stabili residuanti vanno a finanziare istituti variabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici :

Gli incentivi economici saranno erogati in base al CCNL e la parte riferita alla performance del personale dipendente sarà erogata in applicazione delle metodologie vigenti nell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e s.m.i. adottate con deliberazione n.180 del 16/10/2018 e aggiornate annualmente da ultimo con deliberazione n.49 del 23/3/2021.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) :

Per l'anno 2021 è prevista l'attivazione delle procedure per la progressione orizzontale nel limite delle risorse complessive determinate in € 81.100,00. Le procedure selettive sono disciplinate sulla base di apposito regolamento in corso di adozione. Il contratto decentrato ha stabilito che la quota limitata del personale potrà avere accesso alla progressione orizzontale sia determinata in percentuali differenziate per categorie secondo quanto indicato nel contratto stesso.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno 2016

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2018 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016 – Allegato alla presente relazione

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate, per la parte fissa e ricorrente riferita alla spesa per progressioni economiche orizzontali, per le retribuzioni di posizione del personale incaricato di posizioni organizzative, per le indennità di comparto e a quelle degli ex 8^a livelli, ai capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni. La quantificazione delle risorse necessarie è operata nella fase di redazione del bilancio di previsione in unica proiezione, contenente sia le quote riferite alla retribuzione fissa sia le quote che,

seppure ricadenti in termini di imputazione nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, vengono liquidate mensilmente in importo fisso e continuativo. Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato:

- È stata applicata la riduzione operata negli anni precedenti ai sensi dell'art.9 del DL 78/2010, consolidata dall'art.1 comma 236 della legge 208/2015;
- è stata altresì applicata la decurtazione relativa al personale trasferito nell'ambito dei processi di riordino come da nota della funzione pubblica del 27/3/2015;
- è stata operata la riduzione necessaria in conseguenza dell'aumento di spesa per compensi legali riferiti a sentenze compensate e dell'applicazione della RIA del personale cessato dal servizio.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n.1096/2021 è impegnato per la parte che viene liquidata mensilmente unitamente alla retribuzione tabellare nei capitoli del bilancio 2021 riferiti alle retribuzioni.

Le somme per oneri riflessi ed IRAP sono state impegnate unitamente alla retribuzioni sopra indicate.

Le somme a disposizione della contrattazione decentrata, sia per la parte relativa ai compensi che per la parte riferita agli oneri riflessi ed Irap trovano capienza negli stanziamenti del bilancio 2021, e verranno impegnati con successivo atto dopo la sottoscrizione definitiva del C.I.D.

Il totale degli stanziamenti previsti nel bilancio 2021 copre interamente lo stanziamento relativo al fondo di cui alla presente relazione con esclusione delle somme variabili non applicate e riferite alle cosiddette "partite di giro" (incentivi progettazione, compensi avvocatura...) che sono coperte negli impegni relativi trasmessi dai servizi interessati.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Perugia, 24 giugno 2021

Il Responsabile del Servizio
Coordinamento Funzioni Generali
Dott. Danilo Montagano